

“L’ILLUSIONE DELLA SICUREZZA” di LUIGI FERRAJOLI

L’intervento di Luigi Ferrajoli, docente di filosofia e teoria generale del diritto all’Università di Roma Tre, al Festival del Diritto. Venerdì 26 settembre ha parlato dell’illusione della sicurezza

1. *Le politiche in materia di sicurezza e il populismo penale.*

Assistiamo in Italia – e in generale in tutto l’occidente, a cominciare dagli Stati Uniti - a politiche penali autoritarie, tanto indifferenti alle cause strutturali dei fenomeni criminali e inefficaci a alla loro prevenzione, quanto promotrici di un diritto penale massimo e disuguale, pesantemente lesivo dei diritti fondamentali: politiche interessate soltanto, tramite misure massimamente repressive, a riflettere e ad assecondare, ed anzi ad alimentare, le paure e gli umori repressivi presenti nella società quali massimi fattori del consenso politico.

Il terreno privilegiato di questa politica è quello della sicurezza. Le statistiche storiche sulla criminalità ci dicono che il numero dei delitti, in particolare di quelli contro la persona - omicidi, risse, violenze, lesioni - è diminuito, in proporzione alla popolazione, rispetto a qualche decennio fa e ancor più rispetto a un secolo fa. In Italia, per esempio, il numero degli omicidi, che nella seconda metà dell’Ottocento era di circa 5.000 l’anno e negli anni 50 di quasi 2000 l’anno, è sceso l’anno scorso, con una popolazione quasi doppia rispetto a un secolo fa a 601; le lesioni volontarie sono diminuite negli ultimi cinquanta anni di circa due terzi; e lo stesso è avvenuto per le violenze sessuali, nonostante sia sicuramente diminuita la cifra nera degli stupri non denunciati. Perfino i furti e le rapine sono diminuiti.

Eppure in Italia, come del resto in quasi tutti i paesi occidentali, è cresciuta la percezione dell’insicurezza e si è sviluppata una domanda drogata di sicurezza, enfatizzata e sollecitata dai media e in particolare da quella fabbrica della paura che è divenuta la televisione. Si tratta di una paura in gran parte costruita dalla politica e dai media. In contrasto con la diminuzione oggettiva della criminalità, le statistiche ci rivelano infatti che il tempo dedicato dai telegiornali alla cronaca dei delitti è più che raddoppiato negli ultimi quattro anni. Secondo le analisi riferite dal Centro d’ascolto radiotelevisivo del Partito radicale, lo spazio dedicato dai telegiornali alle notizie di cronaca nera è passato dal 10,4% della loro durata nel 2003 al 23,7% nel 2007, con un incremento del 233,4% verificatosi peraltro, quasi interamente, nel biennio 2006-2007. In questi anni, è stato inoltre accertato, quasi tutti i telegiornali, si sono aperti, sempre più frequentemente, con le notizie di cronaca nera, le quali, più ancora delle notizie della politica, hanno formato l’argomento da essi maggiormente trattato. E ai fatti di sangue, tanto più se efferati e spaventosi, sono stati dedicati lunghi dibattiti televisivi. Si aggiunga che questi dati, in Italia, sono cresciuti in maniera esponenziale durante la campagna elettorale, vinta non a caso dalla destra che ha cavalcato senza ritegno la politica della paura, promettendo e poi introducendo inasprimenti punitivi orientati unicamente nei confronti della criminalità di strada.

Questa politica, che punta ad assecondare e ad alimentare la paura quale principale fonte di consenso a misure penali in materia di sicurezza, è stata chiamata, giustamente, “populismo penale”. Con questa espressione si intende qualunque

strategia in tema di sicurezza diretta a ottenere demagogicamente il consenso popolare rispondendo alla paura generata dalla criminalità di strada con un uso congiunturale del diritto penale tanto duramente repressivo e antigarantista quanto inefficace rispetto alle dichiarate finalità di prevenzione. E' la strategia sperimentata in Italia con successo dall'attuale maggioranza e che si è espressa negli interventi demagogici che tutti conosciamo: dalla tendenziale criminalizzazione degli immigrati irregolari alle norme che ne favoriscono l'espulsione, dall'impiego dell'esercito in funzioni di polizia e di pubblica sicurezza alla penalizzazione della prostituzione di strada.

I messaggi espressi e gli obiettivi perseguiti dal populismo penale sono molteplici e complessi. Il primo messaggio è quello classista secondo cui la criminalità - la vera criminalità che realmente attenta alla "sicurezza" e che occorre prevenire e perseguire - è solamente quella di strada; non dunque le infrazioni dei potenti - le corruzioni, i falsi in bilancio, i fondi neri ed occulti, le frodi fiscali, i riciclaggi, né tanto meno le guerre, i crimini di guerra, le devastazioni dell'ambiente e gli attentati alla salute - ma solo le rapine, i furti d'auto e in appartamenti e il piccolo spaccio di droga, commessi da immigrati, disoccupati, soggetti emarginati, identificati ancora oggi come le sole "classi pericolose". E' un messaggio che vale ad assecondare, nell'opinione pubblica, il riflesso classista e razzista dell'equiparazione dei poveri, dei neri e degli immigrati ai delinquenti, e perciò a deformare l'immaginario collettivo sulla devianza e sul senso stesso del diritto penale: affinché la giustizia penale cessi di perseguire i reati delle cosiddette "persone per bene" e si occupi - cosa oltre tutto più facile - dei soli reati che attentano alla "loro" sicurezza.

Il secondo messaggio, ancor più regressivo, trasmesso dalle campagne sulla sicurezza punta al mutamento, nel senso comune, del significato stesso della parola "sicurezza": che non vuole più dire, nel lessico politico, "sicurezza sociale", cioè garanzia dei diritti sociali e perciò sicurezza del lavoro, della salute, della previdenza e della sopravvivenza, né tanto meno sicurezza delle libertà individuali contro gli arbitri polizieschi. Significa soltanto "pubblica sicurezza", declinata nelle forme dell'ordine pubblico di polizia e degli inasprimenti punitivi anziché in quelle dello stato di diritto. Essendo stata la sicurezza sociale aggredita dalle politiche di riduzione dello stato sociale e di smantellamento del diritto del lavoro e minacciata dal crescente impoverimento economico, le campagne securitarie valgono a soddisfare il sentimento diffuso dell'insicurezza sociale mobilitandolo contro il deviante e il diverso, preferibilmente di colore o extra-comunitario. E' il vecchio meccanismo del capro espiatorio, che consente di scaricare sul piccolo delinquente - o anche solo sul povero e l'emarginato: si pensi alle campagne dei sindaci contro i mendicanti e i lavavetri - le paure, le frustrazioni e le tensioni sociali irrisolte. Con un duplice effetto: l'identificazione illusoria, nel senso comune, tra sicurezza e diritto penale, quasi che il diritto possa produrre magicamente la cessazione della delinquenza, e la rimozione, dall'orizzonte della politica, delle politiche sociali di inclusione, certamente più costose e impegnative ma anche le sole in grado di aggredirne e ridurne le cause strutturali.

C'è infine un terzo messaggio, quello politicamente più velenoso e distruttivo: l'enfaticizzazione e la drammatizzazione dell'insicurezza: la fabbrica, in breve, della

paura. Esiste un nesso potente tra potere e paura. La paura è sempre stata la principale risorsa e la principale fonte del potere. Ci sono due modi con i quali il potere viene alimentato e rafforzato dalla paura e può servirsi della paura: un modo diretto e un modo indiretto, che peraltro non si escludono affatto ma possono ben concorrere tra loro. Il potere, innanzitutto, può fare esso stesso paura. E' il modello dei regimi autoritari e tendenzialmente totalitari, nei quali il potere è svincolato dalla legge, si manifesta come informale e fa quindi paura in quanto il suo esercizio è impreveduto e imprevedibile: è questo il volto demoniaco del potere, tanto più terrificante quanto più il male da esso minacciato è sconosciuto, imprevedibile e potenzialmente illimitato. Il secondo modello è invece quello che fa leva sulla paura del crimine, e la drammatizza e alimenta quale fonte di legittimazione del potere repressivo e della sua risposta punitiva: un potere, in questo caso, che dalla paura, in quanto antidoto alla paura, trae legittimazione politica e consenso. Il primo modello mette esso stesso, direttamente, paura. Il secondo agita invece lo spauracchio della paura, costruendo e demonizzando nemici interni ed esterni contro i quali si propone come garante di sicurezza, fondando sulla difesa contro questi nemici la coesione sociale e il consenso politico, legittimando quali strumenti necessari a questa difesa rotture della legalità e misure emergenziali e perfino la guerra. E' questo secondo modello quello espresso, anche nei paesi democratici, dalle politiche populiste in tema di sicurezza. Non si tratta – o comunque non si tratta soltanto né soprattutto – del potere come terrore, bensì della risposta, che ben può essere e legittimarsi essa stessa come terroristica, al terrore generato dalla criminalità o dal terrorismo, ossia dal nemico interno o esterno che attenta alla sicurezza e che perciò occorre distruggere.

2. La cosiddetta tolleranza zero e il diritto penale disuguale.

Sono questi tre messaggi che formano il triplice significato della parola d'ordine "*tolleranza zero*": espressione assurda, che esprime un'utopia reazionaria, dato che l'eliminazione dei delitti, cioè la loro riduzione a zero, è impossibile senza un'involuzione totalitaria del sistema politico. Giacché la tolleranza zero, cioè l'impossibilità del crimine, potrebbe forse essere raggiunta solo in una società panottica di tipo poliziesco, che sopprimesse preventivamente le libertà di tutti, mettendo un poliziotto alle spalle di ogni cittadino e i carri armati nelle strade. Il costo della vagheggiata e comunque sempre illusoria "tolleranza zero" sarebbe insomma la trasformazione delle nostre società in regimi disciplinari e illiberali sottoposti alla vigilanza capillare e pervasiva della polizia. Laddove il connotato principale del diritto penale, in una società liberale, consiste precisamente nella tolleranza, a garanzia delle libertà di tutti, della possibilità materiale della trasgressione e nella sua prevenzione sulla sola base della minaccia della pena: nella difesa, in altre parole, della libertà fisica della trasgressione in quanto vietata giuridicamente e non impossibilitata materialmente. Di tutto questo furono ben consapevoli i criminalisti della Scuola classica, che ammonirono contro il carattere assurdo e funesto dell'illusione panpenalistica e pangiudizialista. "La pazza idea che il giure punitivo debba estirpare i delitti dalla terra", scrisse Francesco Carrara, "conduce nella scienza penale alla idolatria del terrore". E prima di lui Gaetano

Filangieri aveva scritto che solo un legislatore “tirannico” può illudersi e illudere che “le pene potranno interamente bandire dalla società i delitti”, anziché semplicemente “diminuirne il numero”. E Mario Pagano, a sua volta, aveva messo in guardia contro lo zelo inquisitorio e le ideologie efficientiste, denunciando l'“arbitrario ed immoderato potere” che “fa d'uopo” lasciare “nelle mani del giudice” ove si voglia “che il più leggiero fallo non resti impunito”, nonché il prezzo “di necessarie violenze ed attentati sulla libertà dell'innocente” che occorrerebbe pagare per la ricerca di ogni “occulto delitto”.

E tuttavia è sulla base di questa insensata parola d'ordine che è stata promossa in questi ultimi venti anni la crescita esponenziale, non solo in Italia, della carcerazione penale, senza che sia in alcun modo diminuita la criminalità che queste politiche avrebbero dovuto ridurre a zero. Si tratta di un fenomeno di dimensioni gigantesche, che offre la prova più clamorosa dell'irrazionalità delle politiche penali informate al progetto insensato della tolleranza zero. In tutti i paesi occidentali si è prodotta in questi anni una vera esplosione delle carceri, che ha visto talora raddoppiare, come in Italia, e talora, come negli Stati Uniti, addirittura decuplicare la popolazione carceraria: una popolazione formata ormai quasi unicamente, come mostrano le statistiche giudiziarie di tutti questi paesi, da soggetti poveri ed emarginati: immigrati, neri, tossicodipendenti, detenuti per piccoli reati contro il patrimonio.

Ma simultaneamente la criminalità, per effetto delle politiche informate alla vagheggiata tolleranza zero, non è affatto diminuita. Negli Stati Uniti, al contrario, è aumentata. Da un lato il numero dei detenuti ha raggiunto circa i 2 milioni e mezzo, senza contare i 4 milioni di cittadini sottoposti alle misure della *probation* o della *parole*: 1 ogni 100 abitanti, dieci volte di più che in Europa, otto volte di più che negli stessi Stati Uniti di 30 anni fa. Ma dall'altro il numero degli omicidi ha raggiunto il numero di circa 30.000 l'anno, che è quasi dieci volte il numero degli omicidi che, nonostante le mafie e le camorre, accadono ogni anno in Italia. Aggiungo che il fenomeno si è sviluppato, pur se in misura incomparabilmente inferiore, anche in Europa. Si tratta di una carcerazione di massa della povertà, generata da una degenerazione classista della giustizia penale, del tutto scollegata dai mutamenti della fenomenologia criminale e sorretta soltanto da un'ideologia dell'esclusione che criminalizza i poveri, gli emarginati, o peggio i diversi – lo straniero, l'islamico, l'immigrato clandestino - all'insegna di un'antropologia razzista della disuguaglianza. In ogni caso l'effetto della cosiddetta tolleranza zero è stato, in termini di sicurezza, uguale a zero: perfino a New York, dove è stata sbandierata come un grande successo del sindaco Giuliani, si è risolto nel nascondere la polvere sotto il tappeto: nel far sparire vagabondi, spacciatori e piccoli criminali dal centro di Manhattan e nel costringerli a spostarsi in periferia.

Il diritto penale - luogo, nel suo modello normativo, quanto meno della uguaglianza formale davanti alla legge - è così diventato, di fatto, il luogo della massima disuguaglianza e discriminazione. Esso non solo riproduce le disuguaglianze presenti nella società, riproducendone gli stereotipi classisti e razzisti del delinquente "sociale" oltre che "naturale", ma ha codificato discriminazioni e privilegi con politiche legislative tanto severe con la delinquenza di strada quanto

indulgenti con quella del potere. Si pensi solo, in Italia, all'introduzione di misure draconiane nei confronti della criminalità di strada e dell'immigrazione clandestina e, insieme, all'edificazione di un intero *corpus iuris ad personam* finalizzato a paralizzare i vari processi contro il presidente del consiglio; simultaneamente – va aggiunto - a una campagna di denigrazione dei giudici: tanto più accusati di politicizzazione quanto più al contrario, prendendo in parola il principio dell'uguaglianza davanti alla legge, hanno cessato di essere condizionati dalla politica.

Si sta così producendo, in una misura ancor più massiccia che in passato, una duplicazione del diritto penale: diritto minimo e mite per i ricchi e i potenti; diritto massimo e inflessibile per i poveri e gli emarginati. Mentre nei confronti della delinquenza dei colletti bianchi la giustizia è sostanzialmente impotente – si pensi solo alla prescrizione perseguita sistematicamente in questi processi da agguerriti difensori – nei confronti della delinquenza di strada la giustizia penale è severissima. Si pensi, in Italia, agli aumenti massicci di pena per i recidivi previsti dalla legge Cirielli, sull'esempio degli Stati Uniti, simultaneamente alla riduzione dei termini di prescrizione per i delitti societari, così destinati, in gran parte, alla prescrizione. Si pensi, inoltre, alle misure e alle pene durissime introdotte del decreto legge in materia di sicurezza del 23 maggio convertito in legge il 24 luglio 2008: obbligo di espulsione dello straniero condannato a una pena superiore a due anni (art.1, lett.a); previsione della reclusione da 1 a 4 anni e addirittura dell'obbligo per lo straniero che contravviene all'ordine di espulsione (art.1, lett.b); reclusione da 1 per la semplice attestazione a un pubblico ufficiale di false generalità (art.1, lett.b-ter); attribuzione ai sindaci di poteri normativi e di funzioni di polizia in materia di pubblica sicurezza (art.6); impiego dei vigili urbani e delle forze armate in attività di collaborazione con la polizia e di controllo del territorio (artt.7 e 7bis).

Ma si pensi soprattutto all'introduzione, per qualunque reato, dell'aggravante della condizione di clandestino (art.1, lett.f) e del conseguente aumento della pena fino a un terzo, nonché all'introduzione, per via amministrativa, della schedatura di massa dei rom attraverso la rilevazione delle impronte digitali: due misure giudicate entrambe, dal commissario europeo Barrot, razziste e incompatibili con il diritto comunitario. E si pensi, ancora, all'art.5, sempre del recente decreto sulla sicurezza, in base al quale chiunque a titolo oneroso dia alloggio a uno straniero privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e la confisca dell'immobile. Una norma odiosamente persecutoria, che condanna gli immigrati a vivere sotto i ponti: non solo gli immigrati irregolari, ma anche i regolari. Nell'incertezza, infatti, sarà difficile che taluno dia ad essi alloggio: essendo la durata del permesso di soggiorno inferiore a quella dei contratti di locazione, ci sarà sempre il rischio infatti, per il locatore, di incorrere nella pena e nella confisca del suo immobile. Naturalmente, affari d'oro per gli speculatori

Infine, si pensi alla proposta di introdurre il reato di immigrazione clandestina, che produrrà in futuro la condizione di delinquente di chiunque entrerà nel territorio nazionale, o anche vi sia entrato e vi si trattenga illegalmente. Avremo così, nella sostanza, un mostruoso reato di status, in forza del quale la legge trasformerà in delinquenti tutti i 700.000 immigrati clandestini residenti in Italia senza la

mediazione di alcun fatto che non sia il trattarsi in Italia dell'immigrato entrato clandestinamente. E' chiaro che un simile penalizzazione dei clandestini in quanto tali viola una lunga serie di principi di civiltà giuridica: dal principio di dignità della persona al principio di offensività e a quello di proporzionalità. Ma viola, in particolare, la sostanza del principio di legalità: che è il divieto, in materia penale, di norme costitutive della devianza, cioè di norme che associano una pena o anche solo un aggravamento della pena, anziché a un fatto o a una circostanza di un fatto, a una condizione o a un'identità personale, tanto più se di tipo etnico.

Ma l'aspetto più grave di queste leggi è il veleno razzista da esse iniettato nel senso comune. Queste leggi non si limitano a riflettere e ad assecondare il razzismo diffuso nella società, ma sono esse stesse leggi razziste: le odierne leggi razziali, a distanza di 70 anni dalle leggi razziali di Mussolini, delle quali i nostri governanti dovrebbero innanzitutto vergognarsi. Per la prima volta nella storia della Repubblica la stigmatizzazione penale – come soggetti pericolosi, come potenziali e tendenziali delinquenti, come portatori di un'aggravante legata alla loro identità – non colpisce singoli individui sulla base dei reati da essi commessi, ma intere categorie, intere classi di persone, sulla base della loro identità etnica. E' il meccanismo tipico della demagogia populista: si costruisce un potenziale nemico – l'immigrato, tanto meglio se di colore, i rom, gli islamici - e lo si addita come possibile delinquente, come soggetto pericoloso, nemico, esponendolo al sospetto, alla domanda di espulsione o repressione e talora, come abbiamo visto in Italia in questi giorni, alla violenza omicida: si pensi all'assassinio di Abdoul Guiebré a Milano, alla strage di sei poveri lavoratori di colore, a Castelvoturno e, prima ancora, agli incendi dei campi rom.

Abbiamo dunque, in tutti questi casi, una soggettivizzazione del diritto penale, quale diritto dell'autore ben più che del fatto: recidivi, immigrati clandestini e tossicodipendenti e, per altro verso, corruttori, bancarottieri e responsabili di reati economici avviati alla prescrizione, corrispondono chiaramente ad altrettanti tipi d'autore, riconoscibili da connotati inconfondibilmente classisti. Ne risulta violato il principio fondamentale del garantismo penale: il principio di "stretta legalità", in forza del quale colpevolizzazione, giudizio e pena possono riguardare solo *ciò che si è fatto* e non *ciò che si è*; solo i fatti da ciascuno commessi e tassativamente previsti come reati, e non le identità devianti, o criminali, o pericolose dei loro autori. Ma soprattutto ne risulta introdotta una differenziazione penale di status: tra super-uomini immuni, al di sopra della legge, e sotto-uomini disumanizzati, schedati, fin dalla nascita, come potenziali fuori-legge, etnicamente, antropologicamente delinquenti.

3. Gli effetti del populismo penale. Politiche penali e democrazia.

Domandiamoci, a questo punto, quali sono gli effetti sulla criminalità di simili politiche e delle leggi sulla sicurezza da esse promosse. Queste politiche e queste leggi – quelle già introdotte e quelle progettate - hanno almeno un qualche effetto deterrente sulla criminalità di strada? Ebbene, per quanto riguarda questo tipo di crimini, possiamo ben dire che esse non servono assolutamente a nulla. Non solo. Esse hanno l'effetto contrario di logorare gravemente il tessuto sociale sul quale si

fondano lo stato di diritto e la democrazia e perciò, in ultima analisi, di ridurre i principali anticorpi allo sviluppo della stessa criminalità.

Innanzitutto gran parte delle norme penali proposte sono inapplicabili. Pensiamo a cosa succederebbe della macchina giudiziaria e delle carceri italiane, già sovraffollate con l'attuale popolazione di 50.000 detenuti, se fosse introdotto il reato di ingresso o di permanenza illegale in Italia dell'immigrato clandestinamente: 700.000 persone dovrebbero, dall'oggi al domani, essere giudicate e condannate. O anche se fosse introdotto il reato di prostituzione e adescamento in strada, come proposto dal ministro Carfagna: decine di migliaia di prostitute dovrebbero essere processate e arrestate insieme ai loro clienti. Ovviamente è impensabile che queste norme possano essere seriamente applicate. Ma proprio questo ne conferma il carattere demagogico. L'importante, sul piano politico, è stato evidentemente l'effetto-annuncio, al di là della loro effettiva approvazione, e il facile consenso con esse ottenuto: in breve la loro valenza simbolica e propagandistica.

In secondo luogo, venendo alle norme già entrate in vigore, il diritto penale disuguale da esse edificato - diritto mite, ripeto, per i ricchi e i potenti e diritto massimo e inflessibile per i poveri e gli emarginati - esprime un vero capovolgimento della razionalità penalistica. Io credo che della capacità preventiva del diritto penale non si può parlare, come fanno di solito i penalisti, in maniera generica e ideologica, come se fosse la stessa nei confronti di qualunque tipo di delitto. Occorre invece distinguere. Penso infatti che si possa affermare un principio teorico elementare, suffragato dall'esperienza: l'effetto deterrente delle pene e dei loro inasprimenti è direttamente proporzionale al grado di esigibilità dell'osservanza delle norme violate: massimo per reati come l'omicidio, le violenze alle persone, ma anche come la corruzione e in generale i delitti del potere, esso è nullo per la maggior parte dei reati contro il patrimonio, soprattutto se legati all'indigenza, alla tossicodipendenza o all'emarginazione. *Ad impossibilia nemo tenetur*: quanto più la devianza è necessitata, tanto meno è prevenibile con le pene.

Per questo l'efficacia deterrente, intimidatoria, del diritto penale, mentre è massima nei confronti della criminalità niente affatto necessitata dei colletti bianchi, che prospera esattamente nella misura della sua impunità, è pressoché nulla nei confronti della criminalità di sussistenza. Tanto quanto è originata dalla miseria, dall'insicurezza delle condizioni di vita o peggio dalla tossicodipendenza, questo tipo di delinquenza non è seriamente prevenibile con le pene, che per quanto severe hanno un valore poco più che simbolico; se non altro perché possiamo esser certi che i potenziali rei non verranno neanche a conoscenza degli inasprimenti punitivi, come per esempio l'aumento della reclusione per i furti e per gli scippi di uno o due anni. Tanto meno servono a qualcosa - se non a confortare e ad alimentare la paura dei comuni cittadini, e non certo dei potenziali delinquenti - la militarizzazione delle città messa in atto in Italia con l'esibizione sulle strade dei soldati armati. Ovviamente la risposta penale è necessaria, se non altro per evitare le vendette private. Ma è illusorio affidare ad essa, anziché a politiche sociali dirette a ridurre le cause della devianza - la piena occupazione, il superamento della precarietà e la stabilità del lavoro,

l'istruzione, l'assistenza sanitaria e la garanzie della sussistenza e dei minimi vitali - la prevenzione dei reati che minacciano la sicurezza individuale.

Si rivela così, sul terreno stesso della sicurezza e del diritto penale, la complementarità e la convergenza tra garantismo liberale e garantismo sociale; tra garanzie penali e processuali e garanzie dei diritti sociali; tra sicurezza penale e sicurezza sociale. E' l'assenza delle garanzie sociali dell'occupazione e della sussistenza la causa principale di quella che ho appunto chiamato "delinquenza di sussistenza". Per questo la prevenzione di questo tipo di delinquenza richiede *politiche sociali* ben più che *politiche penali*: politiche di inclusione, ben più che politiche di esclusione. Richiede, precisamente, che si sviluppino effettive garanzie del lavoro, dell'istruzione, della previdenza e, in generale, una politica rivolta a "distruggere" quelli che Carlo Marx chiamò "gli antisociali luoghi di nascita del delitto. Dove non c'è garanzia dei minimi vitali, infatti, non c'è integrazione, bensì esclusione ed emarginazione. Ed ogni forma di esclusione preclude la formazione e lo sviluppo del senso civico di appartenenza, nonché del valore della legalità. E preclude, conseguentemente, lo sviluppo dei primi, indispensabili fattori di prevenzione della delinquenza.

E' questa la principale indicazione che può trarsi dall'analisi delle forme odierne della devianza e dello stato attuale della giustizia penale nei nostri paesi. Una politica razionale, non demagogica, che abbia a cuore la prevenzione dei delitti e insieme la garanzia dei diritti fondamentali di tutti, deve considerare la giustizia penale come un'*extrema ratio*. La vera prevenzione della delinquenza è una prevenzione pre-penale, ben più che penale. Avviene con lo sviluppo dell'istruzione di base, con la soddisfazione dei minimi vitali, con la costruzione – in breve – dell'intero sistema di garanzie dal quale dipende l'effettività della democrazia. Avviene, soprattutto, con lo sviluppo del senso civico e della solidarietà sociale, cioè di sentimenti opposti – le virtù civili e politiche sulle quali si fonda la democrazia – a quelli della paura e del sospetto assecondati dalla legislazione emergenziale e populista in tema di sicurezza.

In conclusione le politiche populiste a sostegno della paura non sono solo inutili. E non è solo la restrizione delle nostre libertà che esse fanno pagare a tutti noi. Esse indeboliscono altresì la lotta alla criminalità. Giacché il loro effetto principale è il logoramento del tessuto civile, che forma il primo presupposto non solo della democrazia, ma anche della sicurezza. La paura, infatti, rompe i legami sociali, alimenta tensioni e lacerazioni, fomenta fanatismi, xenofobie e secessionismi, genera diffidenze, sospetti, odi e rancori. Avvelena la società, facendola regredire allo stato selvaggio e incivile. E questa regressione forma il principale terreno di coltura della criminalità e della violenza, oltre che la più insidiosa minaccia per la democrazia. E' così che il populismo penale si coniuga al populismo politico: inseguendo e alimentando la paura e la percezione del diverso come nemico, esso deforma il sostrato simbolico della democrazia, basato sul senso dell'uguaglianza e della solidarietà, e lo sostituisce con il sostrato simbolico dei regimi populistici e autoritari, fondato al contrario sul culto del capo, sul rapporto asimmetrico e gerarchico tra governanti e governati, sulla spoliticizzazione della società civile e sulla sua chiusura nei suoi egoismi e interessi privati. Inversamente, contrastare questi processi e difendere le garanzie penali e processuali e i diritti fondamentali di tutti, vuol dire

non solo difendere la democrazia ma equivale altresì alla migliore politica di prevenzione del crimine e di rafforzamento della pubblica sicurezza.
